



Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Documentazione e ricerche

**Il terzo correttivo al Codice dei contratti
(d.lgs. 152/2008)**

Testo a fronte

n. 26

28 ottobre 2008

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: Am0028.doc

Dlgs. n. 163/2006[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008[2]	Commento
<p>Art. 3 <i>Definizioni.</i> <i>(omissis)</i></p> <p>8. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato 1, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.</p>	<p>Art. 3 <i>Definizioni.</i> <i>(omissis)</i></p> <p>8. I «lavori» di cui all'allegato I comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>15-bis. «La locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità» è il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori.</p> <p>15-ter. Ai fini del presente codice, i</p>	<p>La novella è volta a correggere la definizione di «lavori», in quanto non pertinente con quanto previsto dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2004/18/CEE.</p> <p>Viene introdotta, tra le modalità di realizzazione delle opere pubbliche, la locazione finanziaria, a seguito dell'introduzione, nell'ambito dello stesso Codice (art. 160-bis) delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007. Viene, altresì, introdotta la definizione dei</p>

Dlgs. n. 163/2006 [1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008 [2]	Commento
	<p>«contratti di partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.</p>	<p>contratti di partenariato pubblico privato, come quelli (per i lavori) aventi ad oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico dei privati. A titolo di esempio sono citati la concessione, la locazione finanziaria, l'affidamento mediante finanza di progetto, le società miste, nonché l'affidamento a contraente generale, qualora il corrispettivo sia posticipato rispetto all'esecuzione e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi.</p> <p>Si ricorda, in particolare, la decisione Eurostat 11 febbraio 2004, che riguarda il trattamento contabile, nei conti nazionali, dei contratti sottoscritti dalla Pubblica Amministrazione nel quadro di partenariati con imprese private e specifica l'impatto di tali PPP sul bilancio e sul debito pubblico.</p> <p>In sostanza, Eurostat consente, solo qualora il partner privato si assume il rischio di costruzione, che gli assets legati a tali forme di PPP non siano classificati come attivo patrimoniale pubblico, e, pertanto, siano registrati fuori dal bilancio delle amministrazioni pubbliche (<i>off balance</i>).</p>
<p>Art. 5 (Regolamento e capitolati) (omissis)</p> <p>6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.</p>	<p>Art. 5 (Regolamento e capitolati) (omissis)</p> <p>6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, nonché per lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea</p>	<p>Vengono inclusi, tra i lavori eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, anche quelli effettuati su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, previsti nel titolo XII dello schema di regolamento di esecuzione ed attuazione ex art. 5 del codice.</p>

Dlgs. n. 163/2006 [1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008 [2]	Commento
<p>Art. 6 (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)</p> <p>(omissis)</p> <p>3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.</p> <p>(omissis)</p> <p>9. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può:</p> <p>a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti;</p>	<p>Art. 6 (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)</p> <p>(omissis)</p> <p>3. I membri dell'Autorità durano in carica sette anni fino all'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.</p> <p>(omissis)</p> <p>9. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può:</p> <p>a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti</p>	<p>La durata dei membri dell'Autorità viene portata da cinque a sette anni, a seguito dell'approvazione dell'art. 47-quater del D.L. n. 248/2007, che prevede che nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti, la durata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici venga equiparata a quella delle autorità istituite con la L. n. 287/1990, vale a dire sette anni.</p> <p>La modifica adegua il testo alle funzioni di vigilanza dell'Autorità sulle Società organismo di attestazione (SOA) indicate dall'art. 6, comma 7, lett. m).</p>
<p>Art. 7 (Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)</p> <p>4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme:</p> <p>(omissis)</p> <p>d) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati;</p> <p>(omissis)</p>	<p>Art. 7 (Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)</p> <p>4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme</p> <p>(omissis)</p> <p>d) pubblica annualmente per estremi i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati;</p> <p>(omissis)</p>	<p>La modifica rappresenta una norma di coordinamento con l'art. 128, comma 11, del Codice relativo alla pubblicazione per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio della programmazione triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici.</p> <p>La novella estende, con una norma di rango primario, la previsione del casellario</p>

<i>Dlgs. n. 163/2006</i> ^[1]	<i>Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008</i> ^[2]	<i>Commento</i>
<p>10. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina le modalità di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.</p>	<p>10. È istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l'Osservatorio. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le modalità di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali</p>	<p>informatico, istituito dall'art. 27 del DPR n. 34/2000 presso l'Autorità di vigilanza per i soli lavori pubblici, anche agli appalti di forniture e servizi.</p>
<p>Art. 13 <i>Accesso agli atti e divieti di divulgazione</i> (art. 6 direttiva 2004/18; art. 13, direttiva 2004/17, art. 22, L. n. 109/1994; art. 10, D.P.R. n. 554/1999; L. n. 241/1990) (omissis)</p> <p>2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:</p> <p>(omissis)</p>	<p>Art. 13 <i>Accesso agli atti e divieti di divulgazione</i> (art. 6 direttiva 2004/18; artt. 13 e 35, direttiva 2004/17, art. 22, L. n. 109/1994; art. 10, D.P.R. n. 554/1999; L. n. 241/1990) (omissis)</p> <p>2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:</p> <p>(omissis)</p> <p>c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva (omissis)</p> <p>7-bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti</p>	<p>La lettera aggiuntiva mira a differire l'esercizio del diritto di accesso per gli appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, nelle more della definizione del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione definitiva e va letta congiuntamente con la modifica all'art. 88, comma 7. Quest'ultima stabilisce che solo all'esito del procedimento di verifica progressiva delle offerte presunte anomale, la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni e l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.</p> <p>Viene introdotto il contenuto dell'art. 35 della direttiva 2004/17/CE relativo alle modalità di comunicazione delle specifiche tecniche che non era stato ancora recepito nell'ordinamento.</p>
<p>Art. 18 <i>Contratti aggiudicati in base a norme internazionali.</i> (artt. 15 e 57, direttiva 2004/18; art. 22, direttiva 2004/17; art. 4, D.Lgs. n. 358/1992; art. 5, D.Lgs. n. 157/1995; art. 8, D.Lgs. n. 158/1995)</p>	<p>Art. 18 <i>Contratti aggiudicati in base a norme internazionali.</i> (artt. 15 e 57, direttiva 2004/18; artt. 12 e 22, direttiva 2004/17; art. 4, D.Lgs. n. 358/1992; art. 5, D.Lgs. n. 157/1995; art. 8, D.Lgs. n. 158/1995)</p>	<p>Il comma aggiuntivo sui contratti aggiudicati in base a norme internazionali, recepisce l'art. 12 della direttiva 2004/17/CE relativo agli accordi conclusi in</p>

Dlgs. n. 163/2006 [1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008 [2]	Commento
(omissis)	(omissis) 1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni favorevoli quanto quelle che sono concesse dai Paesi terzi agli operatori economici italiani in applicazione dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.	seno all'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC) secondo i quali, in sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli Stati membri applicano, nelle loro relazioni, condizioni favorevoli quanto quelle che concedono agli operatori economici dei paesi terzi in applicazione dell'accordo OMC.
<p align="center">Art. 21</p> <p align="center"><i>Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B.</i></p> <p>1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati conformemente all'articolo che precede se il valore dei servizi elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II A.</p>	<p align="center">Art. 21</p> <p align="center"><i>Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B.</i></p> <p>1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati conformemente all'articolo 20, comma 1 se il valore dei servizi elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II A</p>	La novella relativa agli appalti misti dispone che essi, nel caso in cui il valore dei servizi indicati nell'Allegato II B superi quello dei servizi previsti nell'Allegato II A, sono soggetti unicamente alla disciplina di cui agli artt. 68 (<i>specifiche tecniche</i>), 65 (<i>avviso sui risultati della procedura di affidamento</i>) e 225 (<i>avvisi relativi agli appalti aggiudicati</i>) e non a quella più rigorosa prevista per gli appalti di servizi di cui all'allegato II A.
<p align="center">Art. 24</p> <p align="center"><i>Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi.</i></p> <p>1. Il presente codice non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.</p> <p>2. Le stazioni appaltanti comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.</p>	<p align="center">Art. 24</p> <p align="center"><i>Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi.</i></p> <p>1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.</p> <p>2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile</p>	Viene disposta l'inapplicabilità delle disposizioni della Parte III del Codice relativa ai Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni. Tale modifica è conseguente ai rilievi formulati dalla Commissione europea che ha sottolineato come l'art. 19 della direttiva 2004/17/CE esclude dal suo campo di applicazione gli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o locazione a terzi dagli enti aggiudicatori soggetti all'applicazione della direttiva 2004/17/CE.
<p align="center">Art. 32</p> <p align="center"><i>Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori.</i></p> <p align="center">(omissis)</p> <p>g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o</p>	<p align="center">Art. 32</p> <p align="center"><i>Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori.</i></p> <p align="center">(omissis)</p> <p>g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o</p>	Viene modificata la disciplina per la realizzazione di opere pubbliche primarie e secondarie di

Dlgs. n. 163/2006[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008[2]	Commento
<p>parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell'articolo 28, comma 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del permesso di costruire assuma la veste di promotore, presentando all'amministrazione medesima, entro novanta giorni dal rilascio del permesso di costruire, la progettazione preliminare delle opere. All'esito della gara bandita ed effettuata dall'amministrazione che rilascia il permesso di costruire sulla base della progettazione presentata dal promotore, il promotore può esercitare, purché espressamente previsto nel bando di gara, diritto di prelazione nei confronti dell'aggiudicatario, entro quindici giorni dalla aggiudicazione, corrispondendo all'aggiudicatario il 3% del valore dell'appalto aggiudicato. Il promotore deve avere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 in relazione alla tipologia e all'importo delle opere di urbanizzazione.</p>	<p>parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza</p>	<p>importo superiore alla soglia comunitaria, a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione gravanti sul titolare del permesso a costruire. Si abolisce il rinvio al <i>project financing</i> e al conseguente diritto di prelazione (art. 153), e si dà facoltà all'amministrazione di prevedere che l'avente diritto a richiedere il permesso a costruire presenti un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del termine di realizzazione delle stesse e lo schema di contratto di appalto, sulla base del quale viene indetta una gara nelle forme ordinarie (per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sotto soglia il nuovo comma 8 dell'art. 122 prevede invece che esse vengano aggiudicate invitando - nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione - almeno cinque imprese tramite procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, vale a dire la vecchia trattativa privata).</p>
<p>Art. 34 <i>Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Art. 34 <i>Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici</i> <i>(omissis)</i> Comma 1 <i>(omissis)</i> f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi</p>	<p>La lettera f-bis) aggiunge alle categorie di operatori ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche gli operatori economici costituiti secondo la legislazione di altri Stati membri.</p>
<p>Art. 36 <i>(Consorti stabili)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.</p>	<p>Art. 36 <i>(Consorti stabili)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in</p>	<p>Viene modificato il divieto di partecipazione congiunta alle gare dei consorzi stabili e delle imprese consorziate, prevedendo che tale divieto operi esclusivamente nei riguardi dell'impresa consorziata indicata quale esecutrice in sede di gara.</p>

Dlgs. n. 163/2006 [1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008 [2]	Commento
	<p>caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.</p>	<p>Tuttavia, per gli appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, per i quali l'amministrazione abbia optato per l'esclusione automatica, il divieto si estende a tutte le imprese consorziate.</p>
<p>Art. 37 <i>Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti</i> <i>(omissis)</i></p> <p>7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrano, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.</p>	<p>Art. 37 <i>Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti</i> <i>(omissis)</i></p> <p>7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrano, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con</p>	<p>In analogia alla modifica apportata all'art. 36, comma 5, l'intervento correttivo reca, per i consorzi di cooperative di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) del codice, disposizioni tese a garantire la par condicio ai fini della partecipazione alle gare per i consorzi di cooperative e i consorzi stabili.</p> <p>A seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione europea circa il divieto di subappalto per le opere superspecializzate (tra cui si ricordano le opere da elettricista, di riscaldamento, idrico-sanitarie, fondazioni speciali, prefabbricati) di importo superiore al 15% dei lavori, il decreto correttivo precisa che dette opere possono essere affidate in subappalto con i limiti previsti dall'art. 118, comma 2, terzo periodo, ossia il limite del</p>

Dlgs. n. 163/2006[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008[2]	Commento
<p>In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, raggruppamenti temporanei di tipo verticale, disciplinati dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma. Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.</p>	<p>i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo.</p>	<p>30% previsto per la categoria prevalente. Viene altresì previsto l'obbligo del pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante.</p>
<p>Art. 38 <i>(Requisiti di ordine generale)</i></p> <p>1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.</p>	<p>Art. 38 <i>(Requisiti di ordine generale)</i></p> <p>1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.</p>	<p>Vengono estese ai subappalti le disposizioni in materia di false dichiarazioni.</p> <p>La modifica riguarda l'improprio uso da parte del codice dell'espressione 'revoca' in luogo di quella 'decadenza', in caso di ritiro della autorizzazione/abilitazione per venir meno di requisiti soggettivi o per inadempimento di obblighi.</p>
<p>Art. 40 <i>(Qualificazione per eseguire lavori pubblici)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. L'attività di attestazione è esercitata nel</p>	<p>Art. 40 <i>(Qualificazione per eseguire lavori pubblici)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione</p>	<p>Viene soppressa la commissione consultiva in virtù di quanto stabilito dall'art. 29, comma 4, D.L. n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani) che ha disposto, ai fini del contenimento della spesa, il riordino di alcuni organismi e commissioni ministeriali.</p>

Dlgs. n. 163/2006[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008[2]	Commento
<p>rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>4. Il regolamento definisce in particolare:</p> <p>a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;</p> <p>b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere.</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla revoca dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio;</p> <p>g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell'attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non</p>	<p>per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>Soppressa</p> <p>b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere.</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio;</p> <p>g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell'attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non</p>	<p>La soppressione del comma è conseguente alla modifica apportata al precedente comma 3.</p> <p>Le novelle alle lettere b) e g) riguardano l'improprio uso da parte del Codice dell'espressione 'revoca' in luogo di quella 'decadenza', già indicata all'art. all'art. 38, lett. m-bis). Si rammenta che l'istituto giuridico della decadenza è ancorato a situazioni oggettive e a inadempimenti che non implicano valutazioni di opportunità, come per la revoca, ma solo accertamenti di fatto ed, in quanto tale, non comportante diritto a forme di indennizzo.</p> <p>Con ulteriore modifica è stata data copertura legislativa al sistema sanzionatorio previsto dallo schema di regolamento.</p>

Dlgs. n. 163/2006[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008[2]	Commento
<p>(omissis)</p> <p>9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attività di attestazione. Le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5.</p> <p>9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di revocare l'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a revocare alla SOA l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione.</p>	<p>rispondono a richieste di informazioni e atti formulate dall'Autorità nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri;</p> <p>(omissis)</p> <p>9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attività di attestazione. Le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5.</p> <p>9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attività di attestazione.</p>	<p>Si veda il commento alle lettere b) e g) del comma 4.</p> <p>E' introdotto l'obbligo, da parte delle SOA, di comunicazione all'Autorità dell'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese, nonché il relativo esito.</p>
<p>Art. 41 (Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi)</p> <p>1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) idonee dichiarazioni bancarie; b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa; c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 	<p>Art. 41 (Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi)</p> <p>1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:</p> <p>a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p>b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28</p>	<p>L'articolo 41 è stato modificato allo scopo di chiarire per servizi e forniture che le idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti atte a dimostrare il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria devono essere presentate dal concorrente già in sede di presentazione dell'offerta.</p>

<i>Dlgs. n. 163/2006</i> ^[1]	<i>Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008</i> ^[2]	<i>Commento</i>
<p>(omissis)</p> <p>4. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsto nelle lettere b) e c) mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.</p>	<p>dicembre 2000, n. 445; c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.</p> <p>(omissis)</p> <p>4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c).</p>	
<p>Art. 45 <i>Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi.</i></p> <p>(omissis)</p>	<p>Art. 45 <i>Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi.</i></p> <p>(omissis)</p> <p>1-bis. Per gli operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti da altre società del gruppo, l'iscrizione negli elenchi indica specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprietà degli stessi e le condizioni contrattuali dell'avvalimento.</p>	<p>La modifica all'articolo 45 adegua la norma all'articolo 52, par. 1, della direttiva 2004/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli operatori facenti parte di un gruppo, che desiderano iscriversi negli elenchi, di avvalersi delle capacità di altri operatori economici facenti parte del medesimo gruppo.</p>
<p>Art. 47 <i>Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia.</i></p> <p>1. Alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.</p> <p>2. Per le imprese di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente codice non è condizione obbligatoria</p>	<p>Art. 47 <i>Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia</i></p> <p>1. Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.</p> <p>2. Per gli operatori economici di cui al comma 1, la qualificazione di cui al</p>	<p>La sostituzione del termine "imprese" con quello di "operatori economici" risolve la censura comunitaria che rileva come l'articolo faccia riferimento solo alle imprese e non agli "operatori economici" che, ai sensi delle direttive appalti pubblici, comprendono "ogni persona fisica o giuridica o ente pubblico o raggruppamento di tali persone o enti che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi".</p>

<i>Dlgs. n. 163/2006</i> ^[1]	<i>Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008</i> ^[2]	<i>Commento</i>
<p>per la partecipazione alla gara. Esse si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5.</p>	<p>presente codice non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5.</p>	
<p>Art. 48 <i>Controlli sul possesso dei requisiti.</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Art. 48 <i>Controlli sul possesso dei requisiti.</i> <i>(omissis)</i></p> <p>1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo.</p>	<p>Nelle gare con la limitazione del numero dei candidati da invitare, i requisiti devono essere presentati in sede di offerta, superando i rilievi della Commissione europea che aveva sottolineato come il sistema di dichiarazioni previsto dall'art. 48 fosse suscettibile di falsare la messa in concorrenza dell'appalto.</p>
<p>Art. 49 <i>Avvalimento.</i> <i>(omissis)</i></p> <p>6. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni; ma in tale ipotesi, per i lavori non è comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria.</p> <p>7. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso.</p>	<p>Art. 49 <i>Avvalimento.</i> <i>(omissis)</i></p> <p>6. Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria.</p> <p>Soppresso</p>	<p>Le modifiche all'art. 49, commi 6 e 7, riguardano l'istituto dell'avvalimento e sono state apportate per risolvere le censure comunitarie relative ai settori dei servizi e delle forniture, mentre, con riferimento al settore dei lavori, in considerazione del fatto che gli stessi possono essere eseguiti solo da imprese qualificate secondo il sistema SOA, al fine di garantire l'unitarietà dell'esecuzione e la realizzazione a regola d'arte dell'opera, si è previsto che il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria, salvo che il bando non permetta, in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni, l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.</p>

Dlgs. n. 163/2006[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008[2]	Commento
		Secondo la Commissione europea le norme indicate recavano alcune limitazioni alla possibilità, per gli operatori che desiderano partecipare ad una gara di appalto, di avvalersi della capacità di altri soggetti, in contrasto con le direttive comunitarie che riconoscono, invece, agli operatori economici il diritto di avvalersi della capacità di altri soggetti senza alcuna limitazione.
<p align="center">Art. 50 <i>Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione</i> <i>(omissis)</i></p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei diversi servizi.</p>	<p align="center">Art. 50 <i>Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione</i> <i>(omissis)</i></p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture</p>	Le disposizioni relative all'attestazione di qualificazione SOA mediante avvilimento vengono estese anche agli appalti nei settori speciali (disciplinati nella parte III del Codice).
<p align="center">Art. 53 <i>(Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:</p> <p align="center"><i>(omissis)</i></p> <p>c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.</p>	<p align="center">Art. 53 <i>(Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:</p> <p align="center"><i>(omissis)</i></p> <p>c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.</p>	

Dlgs. n. 163/2006[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008[2]	Commento
<p>Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara.</p> <p>(omissis)</p> <p>4. Il decreto o la determina a contrarre stabilisce, sulla base delle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura, con le modalità da stabilirsi con il regolamento. Per le stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici detti elementi sono stabiliti nel bando di gara. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura.</p>	<p>Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.</p> <p>(omissis)</p> <p>4. I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. E' facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura.</p>	<p>Il decreto modifica significativamente la disposizione vigente in tema di contratti a corpo e a misura, prevedendo che la regola generale, sia per gli appalti di sola esecuzione che per gli appalti di progettazione ed esecuzione, sia quella della contabilizzazione a corpo. E' ammessa la possibilità dei contratti a misura nel caso degli appalti di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro e nei casi degli appalti riguardanti i lavori di manutenzione, restauro, scavo archeologico, opere in sotterraneo e di consolidamento dei terreni.</p>
<p>Art. 58 <i>Dialogo competitivo.</i> (omissis)</p> <p>13. Prima della presentazione delle offerte, nel rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione, le stazioni appaltanti specificano i criteri di valutazione di cui all'articolo 83, comma 2, indicati nel bando o nel documento descrittivo in relazione alle peculiarità della soluzione o delle soluzioni individuate ai sensi del comma 10.</p> <p>(omissis)</p> <p>15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e di quelli fissati ai sensi del comma 13, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 83.</p>	<p>Art. 58 <i>Dialogo competitivo.</i> (omissis)</p> <p>Abrogato</p> <p>(omissis)</p> <p>15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 83. Per i lavori, la procedura si può concludere con l'affidamento di una concessione di</p>	<p>Le modifiche all'art. 58 riguardano l'istituto innovativo del dialogo competitivo. Viene eliminata la possibilità, per le stazioni appaltanti, di specificare i criteri di selezione prima della presentazione delle offerte, ritenuta in contrasto con la direttiva 2004/18/CE che invece stabiliscono che i criteri di valutazione siano integralmente predeterminati nel bando iniziale di gara.</p> <p>Viene specificato che il dialogo competitivo si può concludere con l'affidamento di una concessione.</p>

<i>Dlgs. n. 163/2006</i> ^[1]	<i>Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008</i> ^[2]	<i>Commento</i>
	cui all'articolo 143.	
<p>Art. 64 <i>Bando di gara.</i> (omissis)</p> <p>4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX A, punto 3, e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.</p>	<p>Art. 64 <i>Bando di gara.</i> (omissis)</p> <p>4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX A e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.</p>	<p>La modifica è meramente formale e sopprime il riferimento al punto n. 3 dell'allegato IX A in quanto in tale allegato i diversi avvisi non sono classificati per punti.</p>
<p>Art. 65 <i>Avviso sui risultati della procedura di affidamento.</i> (omissis)</p> <p>5. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punto 5, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione.</p>	<p>Art. 65 <i>Avviso sui risultati della procedura di affidamento.</i> (omissis)</p> <p>5. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione.</p>	<p>La modifica è meramente formale e sopprime il riferimento al punto n. 5 dell'allegato X A in quanto in tale allegato i diversi avvisi non sono classificati per punti.</p>
<p>Art. 70 <i>Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte.</i> (omissis)</p> <p>12. Nelle procedure negoziate senza bando e nel dialogo competitivo, quando l'urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo, l'amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1.</p>	<p>Art. 70 <i>Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte.</i> (omissis)</p> <p>12. Nelle procedure negoziate senza bando, quando l'urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo, l'amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1</p>	<p>Viene eliminata, per il dialogo competitivo, la previsione di una riduzione dei termini di pubblicità per motivi di urgenza, in quanto non contemplata dalla direttiva 2004/18/CE.</p>
<p>Art. 74 <i>(Forma e contenuto delle offerte)</i> (omissis)</p> <p>3. Il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.</p>	<p>Art. 74 <i>(Forma e contenuto delle offerte)</i> (omissis)</p> <p>3. Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari, il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.</p>	<p>L'art. 74 introduce l'obbligo, nel caso in cui l'offerta sia determinata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, di utilizzare i moduli predisposti dalle stazioni appaltanti.</p>
<p>Art. 75 <i>(Garanzie a corredo dell'offerta)</i> (omissis)</p> <p>7. L'importo della garanzia, e del</p>	<p>Art. 75 <i>(Garanzie a corredo dell'offerta)</i> (omissis)</p> <p>7. L'importo della garanzia, e del suo</p>	<p>La novella tende ad eliminare la dichiarazione della presenza di</p>

Dlgs. n. 163/2006[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008[2]	Commento
<p>suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.</p>	<p>eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti</p>	<p>elementi significativi e tra loro correlati al sistema di qualità che le imprese devono possedere ai fini della qualificazione, in quanto sostituita dal sistema di qualità, a regime ed obbligatorio dal 2005 per le classifiche dalla III all'VIII, previsto dagli Allegati B e C al DPR n. 34/2000.</p>
<p>Art. 79 <i>Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni.</i> <i>(omissis)</i></p> <p>5. In ogni caso l'amministrazione comunica d'ufficio: <i>(omissis)</i></p>	<p>Art. 79 <i>Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni.</i> <i>(omissis)</i></p> <p>5. In ogni caso l'amministrazione comunica d'ufficio: <i>(omissis)</i></p> <p>b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro.</p>	<p>█ █</p> <p>Vengono inserite, tra le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare d'ufficio ai candidati e agli offerenti, anche i motivi della decisione di rinunciare all'aggiudicazione dell'appalto o di non concludere un accordo quadro, conformemente a quanto previsto dagli artt. 41 della dir. 2004/18/CE e 49 della dir. 2004/17/CE.</p>
<p>Art. 83 <i>Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</i> <i>(omissis)</i></p> <p>4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.</p>	<p>Art. 83 <i>Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</i> <i>(omissis)</i></p> <p>4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara.</p>	<p>█ █</p> <p>Viene soppressa, in quanto contraria al principio di parità di trattamento fissato dalle direttive, la disposizione che prevede che la commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissi in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.</p>
<p>Art. 85 <i>(Ricorso alle aste elettroniche.)</i></p> <p>7. Prima di procedere all'asta</p>	<p>Art. 85 <i>(Ricorso alle aste elettroniche.)</i></p> <p>7. Prima di procedere all'asta</p>	

Dlgs. n. 163/2006[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008[2]	Commento
<p>elettronica, le stazioni appaltanti effettuano una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>13. Per l'acquisto di beni e servizi, alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice.</p>	<p>elettronica, le stazioni appaltanti effettuano, in seduta riservata, una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>13. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice.</p>	<p>Le modifiche all'art. 85 consentono di meglio comprendere che la valutazione completa delle offerte da eseguirsi prima di procedere all'asta elettronica, deve essere effettuata in seduta riservata onde evitare la possibilità di cordate tra imprese che, incontrandosi in quella sede se fosse una seduta pubblica, possono accordarsi per i rilanci delle offerte durante l'asta elettronica.</p> <p>Inoltre, è stato precisato che, rispetto a quanto stabilito nelle direttive europee, non si può limitare il ricorso a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici al solo acquisto di beni e servizi, escludendolo per i lavori.</p>
<p>Art. 88 <i>(Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>6. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.</p> <p>7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.</p>	<p>Art. 88 <i>(Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>Soppresso</p> <p>7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala</p>	<p>La soppressione del comma 6 elimina la possibilità per le amministrazioni di escludere automaticamente le offerte anomale.</p> <p>La modifica al comma 7 riguarda il procedimento di verifica delle offerte anomale ed è volta a garantire la semplificazione dell'attività amministrativa nel rispetto del principio di buon andamento. La modifica stabilisce che solo all'esito del procedimento di verifica progressiva delle offerte presunte anomale, la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni e l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.</p>
<p>Art. 90 <i>(Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.)</i></p> <p>1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla</p>	<p>Art. 90 <i>(Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.)</i></p> <p>1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla</p>	

Dlgs. n. 163/2006 [1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008 [2]	Commento
<p>direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.</p>	<p>direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi</p> <p>g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) ed h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.</p>	<p>Vengono inclusi, tra gli affidatari degli incarichi di progettazione, i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 91 <i>(Procedure di affidamento)</i></p> <p>1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.</p> <p>2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in</p>	<p style="text-align: center;">Art. 91 <i>(Procedure di affidamento)</i></p> <p>1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.</p> <p>2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in</p>	<p>L'articolo 91 del Codice è stato modificato in relazione all'affidamento degli incarichi di collaudo, stabilendo che anche per tali incarichi vanno seguite le procedure di evidenza pubblica nel caso di affidamento a soggetti esterni alle amministrazioni aggiudicatrici.</p> <p>A seguito della modifica all'art. 90 vengono inclusi, tra gli affidatari degli incarichi di progettazione e di collaudo di importo inferiore alla soglia di</p>

Dlgs. n. 163/2006[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008[2]	Commento
<p>fase di esecuzione di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.</p>	<p>fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.</p>	<p>100.000 euro, anche le società costituite conformemente alla legislazione di altri Stati membri.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 92</p> <p style="text-align: center;"><i>Corrispettivi, incentivi per la progettazione</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate.</p> <p>3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 92</p> <p style="text-align: center;"><i>Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.</p> <p>3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal <i>decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494</i>. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica</p>	<p>Le novelle alla rubrica, all'ultimo periodo del comma 2 e al comma 3, nonché la soppressione del comma 4 adeguano il Codice alle disposizioni del DL n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006 (cd. decreto Bersani), relativamente alle tariffe professionali.</p>

Dlgs. n. 163/2006[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008[2]	Commento
<p>per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.</p> <p>4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 (94).</p>	<p>l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.</p> <p>Abrogato</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.</p>	<p>Il comma aggiuntivo chiarisce che tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di funzionamento delle amministrazioni aggiudicatrici sostenute in relazione all'intervento.</p>
<p>Art. 101 <i>Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione</i> <i>(omissis)</i></p> <p>2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h). Il regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e forniture.</p>	<p>Art. 101 <i>Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione</i> <i>(omissis)</i></p> <p>2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h). Il regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e forniture</p>	<p>A seguito della modifica all'art. 90 vengono inclusi, per i concorsi di progettazione, anche i prestatori di servizi di architettura e di ingegneria costituiti conformemente alla legislazione di altri Stati membri.</p>
<p>Art. 112 <i>(Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori)</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Art. 112 <i>(Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>4-bis. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all'interno del quadro economico; l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.</p>	<p>L'art. 112 prevede che il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, la cui copertura, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza, in analogia all'art. 90, comma 5, del Codice (che demanda al regolamento di definire "i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione").</p>

Dlgs. n. 163/2006 ^[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008 ^[2]	Commento
<p>5. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.</p>	<p>5. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>(soppressa)</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 113 <i>(Cauzione definitiva)</i></p> <p>1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 113 <i>(Cauzione definitiva)</i></p> <p>1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7.</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.</p>	<p>L'art. 113 è stato modificato per garantire la <i>par condicio</i> tra gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità, sia nel caso partecipino a gare inerenti ai lavori pubblici, sia che si tratti di servizi e forniture. Infatti, in caso di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Codice, tali operatori, ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, usufruiscono del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia, sia con riferimento alla cauzione provvisoria che a quella definitiva. In caso di servizi e forniture, "inspiegabilmente e irragionevolmente", prosegue la relazione, detto beneficio esiste unicamente con riferimento alla cauzione provvisoria a norma dell'art. 75, comma 7. Pertanto, si ritiene che la mancanza di tale previsione nell'art. 113, riferito alla cauzione definitiva, sia frutto di errore e mancato coordinamento tra le norme del Codice - atteso che nella disciplina previgente la materia delle garanzie era disciplinata in un unico articolo (art. 30 L. n. 109/1994) mentre nel Codice le varie cauzioni sono disciplinate agli artt. 75, 111, 113, 129, 253, comma 19.</p> <p>La modifica riguarda l'improprio uso da parte del Codice dell'espressione 'revoca' in luogo di quella 'decadenza'.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 117 <i>(Cessione dei crediti derivanti dal contratto.)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 117 <i>(Cessione dei crediti derivanti dal contratto.)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p>	<p>E' stato previsto un termine</p>

Dlgs. n. 163/2006[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008[2]	Commento
<p>3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.</p>	<p>3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.</p>	<p>più congruo in tema di cessione dei crediti derivanti dal contratto.</p>
<p>Art. 118 <i>(Subappalto e attività che non costituiscono subappalto)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione diavvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del</p>	<p>Art. 118 <i>(Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione diavvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano</p>	<p>Le modifiche all'art. 118, commi 2 e 6, sono di mero coordinamento formale e correggono errori materiali al fine di evitare confusione per gli operatori di settore, tenuto conto del fatto che i versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva sono già compresi nel DURC.</p>

Dlgs. n. 163/2006[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008[2]	Commento
<p>pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonchè copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.</p> <p>6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell'edilizia, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	<p>di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva.</p> <p>6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.</p>	<p>La sostituzione del comma 6-bis è volta a razionalizzare e rendere maggiormente efficaci gli strumenti utilizzati nella lotta al lavoro nero. La nuova norma specifica, pertanto, le modalità da indicare nel DURC per la determinazione degli indici di congruità della forza lavoro diverse nel caso di servizi e forniture e nel caso di lavori.</p>
<p>Art. 120 <i>(Collaudo)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p>	<p>Art. 120 <i>(Collaudo)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>2-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni</p>	<p>Il comma 2-bis introduce disposizioni in merito al conferimento dell'affidamento del collaudo, per servizi e forniture, all'interno della stazione appaltante e di altre amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza. Vengono disciplinate, altresì, le ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante.</p>

<i>Dlgs. n. 163/2006</i> [1]	<i>Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008</i> [2]	<i>Commento</i>
	<p>aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91. Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.</p>	
<p>Art. 122 <i>Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia.</i> <i>(omissis)</i></p> <p>8. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) non si applicano alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e all'articolo 4, comma 1, della legge 29 settembre 1964, n. 847, correlate all'intervento edilizio assentito, comprensivo dell'ipotesi in cui le opere siano funzionalmente connesse al suddetto intervento edilizio, per le quali continua ad applicarsi l'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Prima dell'avvio dell'esecuzione delle opere, gli uffici tecnici delle amministrazioni locali interessate trasmettono alle competenti Procure regionali della Corte dei conti gli atti adottati e tutta la documentazione relativamente agli interventi edilizi da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del presente comma.</p> <p>9. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque;</p>	<p>Art. 122 <i>Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia.</i> <i>(omissis)</i></p> <p>8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.</p> <p>9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.</p>	<p>Tra le modifiche sostanziali da segnalare rientra quella che riguarda l'art. 122 sulle opere a scomputo, per le quali si prevede che le opere sotto soglia (fino a 5.150.00 di euro), sia primarie che secondarie, vengano aggiudicate invitando - senza pubblicazione del bando di gara e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione - almeno cinque imprese tramite procedura negoziata (vale a dire la vecchia trattativa privata) .</p> <p>Viene, inoltre, eliminato l'obbligo di trasmettere alla corte dei Conti gli atti sugli interventi edilizi da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione.</p> <p>Il comma 9 limita la possibilità di ricorrere all'esclusione automatica delle offerte anomale solo per appalti fino a 1 milione di euro. Inoltre è aumentato da cinque a dieci il numero minimo di offerte per poter utilizzare l'esclusione automatica. In presenza pertanto di un numero di offerte inferiore a 10, come pure per gli appalti di importo superiore a 1 milione di euro, l'aggiudicazione viene ora effettuata al massimo ribasso[3].</p>

Dlgs. n. 163/2006[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008[2]	Commento
in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.		
<p align="center">Art. 123 <i>(Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori).</i></p> <p>1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a 750.000, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che seguono.</p>	<p align="center">Art. 123 <i>(Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori).</i></p> <p>1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che seguono.</p>	<p>L'art. 123, innalzando la soglia da 750 mila euro ad un milione di euro per l'affidamento di lavori mediante procedura ristretta semplificata, è stato modificato al fine di garantire i principi di semplificazione, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.</p>
<p align="center">Art. 124 <i>Appalti di servizi e forniture sotto soglia</i> <i>(omissis)</i></p> <p>8. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.</p>	<p align="center">Art. 124 <i>Appalti di servizi e forniture sotto soglia</i> <i>(omissis)</i></p> <p>8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.</p>	<p>Negli appalti di servizi e forniture il limite di esclusione automatica delle offerte anomale è fissato in 100.000 euro ed il numero dei concorrenti inferiore a dieci.</p>
<p align="center">Art. 125 <i>(Lavori, servizi e forniture in economia)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali: <i>(omissis)</i></p> <p>b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro; <i>(omissis)</i></p>	<p align="center">Art. 125 <i>(Lavori, servizi e forniture in economia)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali: <i>(omissis)</i></p> <p>b) manutenzione di opere o di impianti; <i>(omissis)</i></p>	<p>La modifica relativa all'art. 125, comma 6, relativo alla manutenzione di opere o impianti in economia, è volta a garantire i principi di semplificazione, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa eliminando una discrasia tra il comma 5, che prevede i lavori in economia fino a 200.000 euro, e il comma 6, lettera a), che poneva, invece, un limite di 100.00 euro.</p>
<p align="center">Art. 128 <i>(Programmazione dei lavori pubblici)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>6. L'inclusione di un lavoro</p>	<p align="center">Art. 128 <i>(Programmazione dei lavori pubblici)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco</p>	

Dlgs. n. 163/2006[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008[2]	Commento
<p>nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.</p> <p>12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.</p>	<p>annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.</p> <p>12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.</p>	<p>La modifica al comma 6 colma un mancato coordinamento tra le norme in materia di programmazione e quella in materia di finanza di progetto.</p> <p>La modifica al comma 11 chiarisce che la pubblicità riguarda i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici.</p> <p>La modifica al comma 12 è volta a colmare una lacuna, in quanto la norma originaria non fissava un termine per la trasmissione dei programmi al CIPE, vanificando la tempestività ed effettività dell'adempimento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 129 <i>(Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>3. Con il regolamento è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lett. a), b) e c). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 129 <i>(Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>3. Con il regolamento è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per gli appalti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lett. a), b) e c). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti gli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro.</p>	<p>La modifica al comma 3 chiarisce che la garanzia globale non è idonea a garantire le concessioni, atteso che non può chiedersi ad un garante di intervenire in via sostitutiva in una attività imprenditoriale di gestione, di durata anche pluridecennale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 133 <i>(Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 133 <i>(Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>1-bis. Fermi i vigenti divieti di</p>	<p>L'art. 133 è stato modificato per risolvere le problematiche derivanti, nel mercato delle opere pubbliche, dalla lievitazione dei prezzi di taluni materiali da costruzione.</p> <p>Pertanto, il comma</p>

Dlgs. n. 163/2006 ^[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008 ^[2]	Commento
<p>(omissis)</p> <p>3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori</p>	<p>anticipazione del prezzo, il bando di gara può individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei materiali, prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantità necessarie per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico contratto, previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori e che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al cronoprogramma. Per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, nonché ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da costruzione è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia è immediatamente escussa dal committente in caso di inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso di interruzione dei lavori o non completamento dell'opera per cause non imputabili al committente. L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>(omissis)</p> <p>3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero</p>	<p>aggiuntivo, precisa che, fermi restando gli attuali divieti di anticipazione del prezzo d'appalto, nel bando di gara l'amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili ed imputabili all'acquisto dei materiali, può individuare i singoli materiali da costruzione per i quali anticipare all'appaltatore il pagamento del prezzo, secondo modalità e tempi che verranno stabiliti nel contratto d'appalto, ferma restando l'applicazione dei prezzi contrattuali o dei prezzi elementari desunti dagli stessi. L'anticipazione del pagamento è tuttavia sottoposta a determinate condizioni: l'esibizione da parte dell'affidatario delle fatture o altri documenti comprovanti l'acquisto del materiale, nella tipologia e quantità necessaria all'esecuzione del lavoro; la destinazione del materiale allo specifico contratto d'appalto; la preventiva accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori; l'accertamento da parte del responsabile del procedimento dell'effettivo inizio dei lavori e che la loro esecuzione proceda conformemente al cronoprogramma; ed infine, la costituzione di apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'importo del pagamento anticipato, maggiorato del tasso di interesse legale fino al momento del recupero dell'anticipazione. Si prevede poi che il committente escuta immediatamente tale garanzia qualora l'affidatario dei lavori sia inadempiente ovvero in caso di loro interruzione o mancato completamento dell'opera per cause non imputabili alla committenza. L'importo della garanzia è poi automaticamente svincolato nel corso dei lavori, in relazione al progressivo recupero del pagamento da parte dell'amministrazione. Viene, inoltre, precisato che, per i materiali per i quali l'amministrazione ha consentito nel bando l'anticipazione del prezzo, non è possibile invocare l'applicazione dell'istituto del cd. "prezzo chiuso" (comma 3), né di quello della cd. compensazione per l'aumento del costo dei</p>

Dlgs. n. 163/2006[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008[2]	Commento
<p>stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.</p> <p>(omissis)</p> <p>6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi .</p>	<p>previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.</p> <p>3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 3.</p> <p>(omissis)</p> <p>6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.</p> <p>6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.</p>	<p>materiali (comma 4).</p> <p>Viene anticipata anticipa dal 30 giugno al 31 marzo di ciascun anno l'adozione del decreto ministeriale previsto.</p> <p>Si introduce l'obbligo per l'appaltatore di formulare apposita istanza di applicazione del prezzo chiuso entro un termine di decadenza, fissato in 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali.</p> <p>Viene anticipata anticipa dal 30 giugno al 31 marzo di ciascun anno l'adozione del decreto ministeriale previsto.</p> <p>Con riferimento all'istituto della compensazione, si introduce l'obbligo per l'appaltatore di formulare apposita istanza entro un termine di decadenza, fissato in 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali.</p>
<p>Art. 135 (Risoluzione del contratto per reati accertati e per revoca dell'attestazione di qualificazione)</p> <p>(omissis)</p> <p>1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.</p>	<p>Art. 135 (Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione)</p> <p>(omissis)</p> <p>1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.</p>	<p>La modifica riguarda l'improprio uso da parte del Codice dell'espressione 'revoca' in luogo di quella 'decadenza'.</p>
<p>Art. 140 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore</p> <p>1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei</p>	<p>Art. 140 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore</p> <p>1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei lavori. Si procede</p>	<p>La modifica al comma 1 dispone la possibilità, per le stazioni appaltanti, di interpellare fino al quinto migliore offerente tra i soggetti che hanno partecipato alla gara originaria, al fine di stipulare un nuovo contratto, sempre a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.</p>

Dlgs. n. 163/2006[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008[2]	Commento
<p>lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.</p> <p>2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.</p> <p>3. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 1 e 2, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'articolo 57, se l'importo dei lavori da completare è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero nel rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza, se l'importo suddetto è inferiore alla soglia di cui all'articolo 28.</p> <p>4. Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 57.</p>	<p>all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.</p> <p>2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già propostedall'originario aggiudicatario in sede in offerta.</p> <p>Abrogato</p> <p>Abrogato</p>	<p>La modifica al comma 2, prevede che l'affidamento avvenga alle stesse condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Le censure della Commissione europea sul vigente comma 2 si basano sul fatto che esse potrebbero, invece, condurre ad una rinegoziazione dell'offerta.</p> <p>Le soppressioni dei commi 3 e 4 sono conseguenti ai rilievi della Commissione europea che ha sottolineato come le procedure ivi previste sembrerebbero autorizzare un ricorso generalizzato alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57.</p>
<p>Art. 141 (Collaudo dei lavori pubblici)</p> <p>(omissis)</p> <p>4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accettata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per</p>	<p>Art. 141 (Collaudo dei lavori pubblici)</p> <p>(omissis)</p> <p>4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici</p>	<p>La novella al comma 4 - in analogia con quella introdotta all'art. 120 - detta disposizioni in merito al conferimento dell'affidamento del collaudo, per lavori, all'interno della stazione appaltante e di altre amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza, disciplinando, altresì, le ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante e il caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici.</p>

Dlgs. n. 163/2006[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008[2]	Commento
almeno cinque anni in uffici pubblici.		
<p style="text-align: center;">Art. 153 <i>Promotore</i></p> <p>1. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati «promotori», possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 143, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicativo di cui al comma 3. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al <i>decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1, e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario. I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo 128, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale</p>	<p style="text-align: center;">Art. 153 <i>Promotore</i></p> <p>1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.</p> <p>2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.</p> <p>3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 144, specifica:</p> <p>a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;</p> <p>b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e</p>	<p>Le modifiche introdotte alla disciplina della finanza di progetto hanno tenuto conto da una parte delle osservazioni della Commissione europea sulla figura del promotore e dall'altra, dell'esigenza di semplificare la procedura vigente.</p> <p>In sostanza, in via ordinaria (gara unica, commi 1-14), per le opere inserite nella programmazione triennale, l'amministrazione procede all'affidamento della concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità. Sulla base di una offerta costituita da un progetto preliminare e da un piano economico finanziario, l'amministrazione sceglie il promotore - mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - e approva il progetto preliminare. Se il progetto deve essere modificato il promotore deve provvedervi, altrimenti l'amministrazione può rivolgersi al secondo classificato; il promotore resta comunque titolare del diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta.</p> <p>In alternativa, sempre con riferimento alle opere inserite nella programmazione triennale, l'amministrazione può individuare il concessionario mediante l'espletamento di due distinte procedure selettive (doppia gara, comma 15), di cui la prima è volta all'individuazione del promotore dal quale acquisire il progetto preliminare, e la successiva all'individuazione dell'affidatario della concessione, con diritto di prelazione del promotore. Il bando deve indicare espressamente che la gara non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con successiva procedura selettiva. A seguito della prima gara l'amministrazione procede all'approvazione del progetto preliminare presentato dal</p>

Dlgs. n. 163/2006[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008[2]	Commento
<p>presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.</p> <p>2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.</p> <p>3. Entro novanta giorni dall'avvenuta approvazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e sul proprio profilo di committente. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice. L'avviso deve contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 154, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte</p> <p>4. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:</p>	<p>non accettate dallo stesso.</p> <p>4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83.</p> <p>5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.</p> <p>6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.</p> <p>7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.</p> <p>8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 38.</p> <p>9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una banca nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.</p> <p>10. L'amministrazione aggiudicatrice:</p> <p>a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati</p>	<p>promotore e indice una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto del promotore. Dopo l'esperimento di quest'ultima gara interviene il diritto di prelazione in capo al promotore.</p> <p>Si prevede, infine, l'attribuzione ai soggetti privati del potere di sollecitare l'amministrazione, laddove questa rimanga inerte, non provvedendo entro sei mesi dall'approvazione dell'elenco annuale alla pubblicazione del bando per opere in esso inserite. In particolare, scaduto detto termine, i privati possono presentare le proprie proposte contenenti il progetto preliminare nei successivi 4 mesi (commi 16, 17 e 18). Entro sessanta giorni dalla scadenza dei 4 mesi, l'amministrazione pubblica un avviso contenente i criteri per la valutazione di dette proposte. Individuata la proposta ritenuta di pubblico interesse, ove il progetto preliminare necessiti di modifiche, indice un dialogo competitivo; ove non necessiti di modifiche, può alternativamente indire una gara ordinaria per l'affidamento della concessione ovvero una gara nei termini sopra visti con il diritto di prelazione, invitando in entrambe i casi il promotore a partecipare a tale fase di selezione.</p> <p>Da ultimo, con riferimento alle opere non inserite nella programmazione triennale, si prevede che la procedura possa essere avviata anche ad iniziativa del soggetto privato (commi 19 e 20). Qualora l'amministrazione, procedendo obbligatoriamente alla valutazione nel termine di sei mesi dal ricevimento della proposta, reputi l'opera di interesse pubblico la inserisce nel programma ed avvia la procedura di gara seguendo una delle modalità sopra indicate.</p>

<i>Dlgs. n. 163/2006</i> [1]	<i>Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008</i> [2]	<i>Commento</i>
<p>a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;</p> <p>b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione</p>	<p>nel bando;</p> <p>b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;</p> <p>c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 97. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;</p> <p>d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;</p> <p>e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.</p> <p>11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.</p> <p>12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.</p> <p>13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo</p>	

<i>Dlgs. n. 163/2006</i> [1]	<i>Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008</i> [2]	<i>Commento</i>
	<p>113. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.</p> <p>14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.</p> <p>15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come segue:</p> <p>a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalità di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;</p> <p>b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10, lettera c);</p> <p>c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;</p> <p>d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo;</p> <p>e) ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, quest'ultimo può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria</p>	

<i>Dlgs. n. 163/2006</i> [1]	<i>Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008</i> [2]	<i>Commento</i>
	<p>proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;</p> <p>f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10, lettere d), e), il comma 11 e il comma 12, ferma restando l'applicazione degli altri commi che precedono.</p> <p>16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate</p>	

<i>Dlgs. n. 163/2006</i> [1]	<i>Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008</i> [2]	<i>Commento</i>
	<p>entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte già presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo poi in via alternativa a:</p> <p>a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;</p> <p>b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;</p> <p>c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e), f), ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.</p> <p>17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e c) del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b), c), si applica il comma 13.</p> <p>18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).</p> <p>19. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti di cui al comma 20 possono presentare alle amministrazioni</p>	

<i>Dlgs. n. 163/2006</i> [1]	<i>Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008</i> [2]	<i>Commento</i>
	<p>aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. Le amministrazioni sono tenute a valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi. Qualora le amministrazioni adottino gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente articolo.</p> <p>20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19 anche i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.</p> <p>21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 20, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti</p>	

Dlgs. n. 163/2006 [1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008 [2]	Commento
	componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.	
<p align="center">Art. 154 <i>Valutazione della proposta</i></p> <p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione.</p>	<p align="center">Art. 154 <i>Valutazione della proposta</i></p> <p align="center">Abrogato</p>	
<p align="center">Art. 155 <i>Indizione della gara</i></p> <p>1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 154 di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327</i>, e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 143, procedono, per ogni proposta individuata:</p> <p>a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83, comma 1, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle</p>	<p align="center">Art. 155 <i>Indizione della gara</i></p> <p align="center">Abrogato</p>	

Dlgs. n. 163/2006 [1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008 [2]	Commento
<p>misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore; è applicabile altresì l'articolo 53, comma 2, lettera c);</p> <p>b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore e i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.</p> <p>2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75, comma 1, e da un'ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.</p> <p>3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 75, comma 1, versano, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo.</p> <p>4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.</p> <p>5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto avente ad oggetto sia l'esecuzione dei lavori che la presentazione del progetto in sede di offerta e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.</p>		

Dlgs. n. 163/2006[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008[2]	Commento
<p align="center">Art. 156 <i>Società di progetto</i></p> <p>1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 155. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.</p>	<p align="center">Art. 156 <i>Società di progetto</i></p> <p>1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 153. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.</p>	
<p align="center">Art. 159 (Subentro)</p> <p>1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:</p> <p>a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;</p> <p>b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.</p>	<p align="center">Art. 159 (Subentro)</p> <p>1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che</p> <p>a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;</p> <p>b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis.</p> <p>1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il termine individuato nel contratto o, in mancanza, assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli enti</p>	<p>Le modifiche introdotte sono volte a modificare alcuni termini previsti nella procedura di subentro nella concessione di un'altra società.</p> <p>Le disposizioni dell'articolo vengono applicate anche alle società di progetto costituite per</p>

Dlgs. n. 163/2006[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008[2]	Commento
<p>2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.</p>	<p>finanziatori della intenzione di risolvere il contratto</p> <p>2-bis. Il presente articolo si applica alle società di progetto costituite per qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter.</p>	<p>qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato.</p>
<p>Art. 160 (Privilegio sui crediti)</p> <p>1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.</p>	<p>Art. 160 (Privilegio sui crediti)</p> <p>1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali ai sensi dell'articolo 176.</p>	<p>Le modifiche all'art. 160 relative alla materia del credito e rendono maggiormente fruibile agli operatori economici i mercati finanziari per il reperimento di risorse private da utilizzare nella realizzazione di opere pubbliche, introducendo il richiamo alle società di progetto.</p>
<p>Art. 160-bis (Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità)</p> <p>1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.</p> <p><i>(omissis)</i></p>	<p>Art. 160-bis (Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità)</p> <p>1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. Nel caso in cui l'offerente sia un contraente generale, di cui all'articolo 162, comma 1, lettera g), esso può partecipare anche ad affidamenti relativi alla realizzazione, all'acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle capacità di altri</p>	<p>Le modifiche relative all'art. 160-bis sono volte a risolvere alcuni problemi applicativi del leasing finanziario, introducendo, tra l'altro, la definizione del contratto di locazione finanziaria, quale appalto pubblico di lavori, a meno che questi non abbiano carattere accessorio.</p> <p>Viene precisato che, nelle gare aventi ad oggetto l'affidamento di un contratto di locazione finanziaria, il soggetto finanziatore debba dimostrare alla stazione appaltante la disponibilità dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto "se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore".</p>

<i>Dlgs. n. 163/2006</i> ^[1]	<i>Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008</i> ^[2]	<i>Commento</i>
	<p>soggetti.</p> <p>4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione dell'opera.</p> <p>4-quater. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera può essere realizzata su area nella disponibilità dell'aggiudicatario.</p>	
<p>Art. 172 <i>La società pubblica di progetto.</i> (omissis)</p> <p>(omissis)</p> <p>3. La società pubblica di progetto è istituita al solo scopo di realizzare ed eventualmente gestire l'infrastruttura e partecipare al finanziamento ed è organismo di diritto pubblico ai sensi del presente codice e soggetto aggiudicatario ai sensi del presente capo.</p>	<p>Art. 172 <i>La società pubblica di progetto.</i> (omissis)</p> <p>1-bis. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo del comma 1, le società pubbliche di progetto applicano le disposizioni del presente codice. (omissis)</p> <p>3. La società pubblica di progetto è istituita allo scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e a promuovere altresì la partecipazione al finanziamento; la società è organismo di diritto pubblico ai sensi del presente codice e soggetto aggiudicatario ai sensi del presente capo.</p>	<p>Le due modifiche all'art. 172 (comma 1-bis e nuovo comma 3) sono entrambe volte a superare i rilievi della Commissione europea che ha osservato come l'affidamento diretto alla società di progetto della realizzazione e della gestione di opere pubbliche possa dar luogo all'attribuzione di un appalto pubblico o di una concessione di lavori in violazione diritto comunitario (concorrenza e pubblicità).</p>
<p>Art. 174 <i>Concessioni relative a infrastrutture.</i> (omissis)</p> <p>5. Le disposizioni di cui al presente articolo derogano agli articoli 56, 57 e 132.</p>	<p>Art. 174 <i>Concessioni relative a infrastrutture.</i> (omissis)</p> <p>Abrogato</p>	<p>Viene abrogata, per le concessioni relative alle infrastrutture strategiche, la deroga agli artt. 56 e 57 del Codice in materia di ricorso alla procedura negoziata, con o senza previa pubblicazione di un bando di gara. Tale disposizione risultava incompatibile con gli artt. 30 e 31 della dir. 2004/18/CE che elencano tassativamente i casi in cui si può ricorrere alla procedura negoziata, non ammettendo, pertanto, alcun caso di deroga.</p>
<p>Art. 175 <i>Promotore</i></p> <p>1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonché nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria,</p>	<p>Art. 175 <i>Promotore</i></p> <p>1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonché nella Gazzetta Ufficiale italiana e</p>	<p>Le modifiche all'articolo 175 relativo alla finanza di progetto nella realizzazione delle opere strategiche sono correlate alla riforma della disciplina sulla</p>

Dlgs. n. 163/2006[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008[2]	Commento
<p>la lista delle infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 164, per le quali i soggetti aggiudicatori ritengono di sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori ai sensi dell'articolo 153. Nella lista è precisato, per ciascuna infrastruttura, il termine entro cui i soggetti aggiudicatori provvedono alla pubblicazione di un avviso indicativo, nonché l'ufficio del soggetto aggiudicatore, competente a ricevere le proposte, presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili. L'avviso indicativo deve contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 154, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. Nell'avviso indicativo, pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66, il soggetto aggiudicatore individua il termine ultimo, comunque non inferiore a quattro mesi, entro il quale i promotori possono presentare le proposte. Il soggetto aggiudicatore non prende in esame le proposte pervenute oltre la scadenza del termine di cui al precedente periodo.</p> <p>2. È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 2 presentare al Ministero delle infrastrutture proposte di intervento e studi di fattibilità relativi alla realizzazione di infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 164, non presenti nella lista di cui al comma 1. Tale presentazione non determina, in capo al Ministero, alcun obbligo di esame e valutazione. Il Ministero può inserire, nell'ambito di una successiva lista di cui al comma 1, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'inserimento non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.</p> <p>3. Il soggetto aggiudicatore, ove valuti le proposte, presentate a seguito dell'avviso indicativo di cui al comma 1, di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 154, promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure.</p>	<p>comunitaria, la lista delle infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 162, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono avviare le procedure di cui all'articolo 153. Nella lista è precisato, per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.</p> <p>2. È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, presentare al Ministero delle infrastrutture proposte di intervento e studi di fattibilità relativi alla realizzazione di infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 164, non presenti nella lista di cui al comma 1. Tale presentazione non determina, in capo al Ministero, alcun obbligo di esame e valutazione. Il Ministero può inserire, nell'ambito di una successiva lista di cui al comma 1, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'inserimento non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.</p> <p>3. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure.</p> <p>(omissis)</p> <p>5. La gara di cui all'articolo 153 è bandita entro un mese dalla delibera di approvazione del progetto preliminare</p>	<p>finanza di progetto prevista dagli artt. 153 e seguenti.</p>

Dlgs. n. 163/2006[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008[2]	Commento
<p>(omissis)</p> <p>5. La gara di cui all'articolo 155 è bandita entro un mese dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE ed è regolata dall'articolo 177.</p>	<p>da parte del CIPE ed è regolata dall'articolo 177.</p>	
<p>Art. 176 <i>Affidamento a contraente generale.</i> (omissis)</p> <p>6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attività di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della società di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla parte II, che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III.</p>	<p>Art. 176 <i>Affidamento a contraente generale.</i> (omissis)</p> <p>6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attività di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della società di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla parte I e alla parte II, che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III</p>	<p>Anche i contraenti generali vengono sottoposti ai principi ed alle disposizioni comuni della parte I del Codice.</p>
<p>Art. 179 <i>Insedimenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico.</i> (omissis)</p> <p>7. Alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si applicano le disposizioni di cui alla parte III.</p>	<p>Art. 179 <i>Insedimenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico.</i> (omissis)</p> <p>7. Relativamente alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207 applicano le disposizioni di cui alla parte III.</p>	<p>La modifica relativa alle regole applicabili alle infrastrutture strategiche nel settore dell'energia, chiarisce che sono solo gli enti aggiudicatori ai sensi dell'art. 207, vale a dire coloro che esercitano una delle attività relative ai settori speciali, ad essere soggetti alle disposizioni di cui alla parte III. La precedente formulazione lasciava supporre l'applicabilità della dir. 2004/17/CE anche agli appalti aggiudicati da amministrazioni soggette al rispetto della dir. 2004/18/CE.</p>
<p>Art. 188 <i>(Requisiti di ordine generale)</i></p> <p>1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente generale i requisiti di ordine generale previsti dal regolamento.</p>	<p>Art. 188 <i>(Requisiti di ordine generale)</i></p> <p>1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente generale i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38.</p>	<p>La modifica è volta a chiarire il regime di qualificazione applicabile al contraente generale.</p>
<p>Art. 189 <i>(Requisiti di ordine speciale)</i> (omissis)</p> <p>4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale e' dimostrato: (omissis)</p> <p>b) dalla presenza in organico di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di</p>	<p>Art. 189 <i>(Requisiti di ordine speciale)</i> (omissis)</p> <p>4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale e' dimostrato: (omissis)</p> <p>b) dalla presenza in organico di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di</p>	

Dlgs. n. 163/2006[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008[2]	Commento
<p>progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata professionalità tecnica e di esperienza acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la Classifica II e sessanta milioni di euro per la Classifica III, in numero non inferiore a tre unità per la Classifica I, sei unità per la Classifica II e nove unità per la Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine una dichiarazione di unicità di incarico. L'impresa assicura il mantenimento del numero minimo di unità necessarie per la qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneità; in mancanza si dispone la revoca della qualificazione o la riduzione della Classifica.</p>	<p>progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata professionalità tecnica e di esperienza acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la Classifica II e sessanta milioni di euro per la Classifica III, in numero non inferiore a tre unità per la Classifica I, sei unità per la Classifica II e nove unità per la Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine una dichiarazione di unicità di incarico. L'impresa assicura il mantenimento del numero minimo di unità necessarie per la qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneità; in mancanza si dispone la decadenza della qualificazione o la riduzione della Classifica.</p>	<p>La modifica riguarda l'improprio uso da parte del Codice dell'espressione 'revoca' in luogo di quella 'decadenza'.</p>
<p>Art. 191 (Norme di partecipazione alla gara)</p> <p>1. I soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare:</p> <p>a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di cui all'articolo 188; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti generali è sempre espletata;</p>	<p>Art. 191 (Norme di partecipazione alla gara)</p> <p>1. I soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare:</p> <p>a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di cui all'articolo 38; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti generali è sempre espletata;</p>	<p>Si veda il commento all'art. 188.</p>
<p>Art. 192 (Norme di partecipazione alla gara) (omissis)</p> <p>4. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si fa riferimento, ai fini della qualificazione delle imprese, alle norme di cui al regolamento dell'articolo 5. Le ulteriori modalità tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio della attestazione, sono regolate con provvedimento ministeriale.</p> <p>5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita una commissione per l'esame dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di attestazione; le spese della commissione sono anticipate dai ricorrenti e poste a carico della parte soccombente, in conformità alle previsioni di apposito regolamento</p>	<p>Art. 192 (Norme di partecipazione alla gara) (omissis)</p> <p>4. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si fa riferimento, ai fini della qualificazione delle imprese, alle norme di cui al regolamento dell'articolo 5, che fissa anche le modalità tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio delle attestazioni.</p> <p>Abrogato</p>	<p>La novella al comma 4 è volta ad eliminare la previsione di un ulteriore decreto ministeriale per disciplinare le ulteriori modalità tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio della attestazione, essendo sufficiente il regolamento dell'art. 5 del Codice.</p> <p>L'abrogazione dei commi 5 e 6 è conseguente alla soppressione delle previste commissioni in virtù di quanto stabilito dall'art. 29, comma 4,</p>

Dlgs. n. 163/2006 ^[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008 ^[2]	Commento
<p>emanato di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora dovesse risultare soccombente il Ministero delle infrastrutture, ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero.</p> <p>6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita una commissione consultiva alla quale partecipano rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative nel settore, dei maggiori committenti di opere di preminente interesse nazionale ed esperti del settore, nonché dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il monitoraggio dell'applicazione del presente capo. La commissione ha accesso alle informazioni di cui all'articolo 193. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non è corrisposto alcun compenso o rimborso per le spese dei componenti.</p>	<p>Abrogato</p>	<p>D.L. n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani) che ha disposto, ai fini del contenimento della spesa, il riordino di alcuni organismi e commissioni ministeriali.</p>
<p>Art. 194 <i>(Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di riclassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell'<i>articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340</i>, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai sensi della <i>legge 21 dicembre 2001, n. 443</i>, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle attività produttive, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza.</p>	<p>Art. 194 <i>(Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell'<i>articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340</i>, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai sensi della <i>legge 21 dicembre 2001, n. 443</i>, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle attività produttive, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza.</p>	<p>La modifica di <i>drafting</i> corregge un mero errore materiale.</p>
<p>Art. 203 <i>(Progettazione)</i> <i>(omissis)</i></p>	<p>Art. 203 <i>(Progettazione)</i> <i>(omissis)</i></p> <p>3-bis. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, nella fase di progettazione preliminare, stabilisce il successivo livello</p>	<p>Le modifiche all'art. 203 sono state determinate dalla necessità di tenere conto della peculiarità degli interventi relativi ai beni culturali, demandando al responsabile del procedimento di stabilire, nella fase di progettazione preliminare, il</p>

<i>Dlgs. n. 163/2006</i> ^[1]	<i>Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008</i> ^[2]	<i>Commento</i>
	<p>progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità .</p> <p>3-ter. La progettazione esecutiva può essere omessa nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) per i lavori su beni mobili e superfici architettoniche decorate che non presentino complessità realizzative;</p> <p>b) negli altri casi, qualora il responsabile del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi; in tali casi, il responsabile del procedimento dispone che la progettazione esecutiva sia redatta in corso d'opera, per stralci successivi, sulla base dell'esperienza delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere.</p>	<p>successivo livello progettuale da porre a base di gara e valutare motivatamente ed esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità.</p> <p>Il comma 3-ter disciplina i casi in cui, invece, può essere omessa la progettazione esecutiva.</p>
<p>Art. 225 <i>Avvisi relativi agli appalti aggiudicati.</i> <i>(omissis)</i></p> <p>7. Se ricorrono ad un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori provvedono affinché tali informazioni siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della corrispondente categoria degli elenchi o liste di cui all'articolo 232, comma 7.</p>	<p>Art. 225 <i>Avvisi relativi agli appalti aggiudicati.</i> <i>(omissis)</i></p> <p>7. Se ricorrono ad un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori provvedono affinché tali informazioni siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della corrispondente categoria degli elenchi o liste di cui all'articolo 232, comma 9</p>	<p>Correzione di un rinvio erroneo.</p>
<p>Art. 230 <i>Disposizioni generali.</i> <i>(omissis)</i></p> <p>4. Quale che sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si applicano gli articoli 43 e 44, nonché gli articoli 49 e 50.</p>	<p>Art. 230 <i>Disposizioni generali.</i> <i>(omissis)</i></p> <p>4. Quale che sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si applicano gli articoli 43 e 44, nonché gli articoli 49 e 50 con esclusione del comma1, lettera a).</p>	<p>Negli appalti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali si applicano le norme sulla qualificazione previste dagli artt. 43, 44 e 40 e 50, ad esclusione del comma 1, lett. a) che prevede che tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile, oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile.</p>
<p>Art. 232 <i>Sistemi di qualificazione e</i></p>	<p>Art. 232 <i>Sistemi di qualificazione e</i></p>	

Dlgs. n. 163/2006[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008[2]	Commento
<p><i>conseguenti procedure selettive.</i> (omissis)</p> <p>4. Se i criteri e le norme del comma 4 comprendono specifiche tecniche, si applica l'articolo 68.</p> <p>(omissis)</p> <p>6. Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria o tecnica e professionale di altri soggetti, il sistema di qualificazione deve essere gestito garantendo il rispetto dell'articolo 50.</p>	<p><i>conseguenti procedure selettive.</i> (omissis)</p> <p>4. Se i criteri e le norme del comma 3 comprendono specifiche tecniche, si applica l'articolo 68.</p> <p>(omissis)</p> <p>6. Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria o tecnica e professionale di altri soggetti, il sistema di qualificazione deve essere gestito garantendo il rispetto dell'articolo 50 con esclusione del comma 1, lettera a).</p>	<p>Correzione di un rinvio erroneo.</p> <p>La modifica è conseguente alla novella recata dall'art. 230.</p>
<p>Art. 237 <i>Norma di rinvio.</i> (omissis)</p> <p>1. Nei concorsi di progettazione si applicano le disposizioni del capo III della presente parte nonché quelle degli articoli 101, 104, 105, comma 2, e da 106 a 110.</p>	<p>Art. 237 <i>Norma di rinvio.</i> (omissis)</p> <p>1. Nei concorsi di progettazione si applicano le disposizioni del capo III con esclusione dell'articolo 221 della presente parte nonché quelle degli articoli 101, 104, 105, comma 2, e da 106 a 110.</p>	<p>La novella all'art. 237 modifica una norma di rinvio (all'art. 221 che reca le condizioni per ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara) per i concorsi di progettazione nei settori speciali, in quanto non contemplata dalle direttive europee.</p>
	<p>Art. 240-bis <i>(Definizioni delle riserve)</i></p> <p>1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.</p>	<p>L'articolo aggiuntivo inserisce nel Codice il testo dell'attuale art. 32 del DM n. 145/2000 sulla definizione delle riserve al termine dei lavori.</p>
<p>Art. 253 <i>(Norme transitorie)</i> (omissis)</p> <p>1-<i>quinquies</i>. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.</p> <p>2. Il regolamento di cui all'articolo 5 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione.</p>	<p>Art. 253 <i>(Norme transitorie)</i> (omissis)</p> <p>1-<i>quinquies</i>. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.</p> <p>2. Il regolamento di cui all'articolo 5 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Le disposizioni regolamentari previste ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettere g) e g-bis) entrano in vigore quindici giorni dopo la</p>	<p>La modifica al comma 1-<i>quinquies</i> chiarisce il regime transitorio relativo all'appalto di progettazione ed esecuzione (cd. appalto integrato) di cui agli artt. 3, comma 7 e 53, commi 2 e 3 del Codice, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs n. 113/2007, garantendo l'applicabilità, fino all'entrata in vigore del regolamento, delle corrispondenti norme della legge n. 109 del 1994.</p> <p>La novella al comma 2 consente all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di applicare immediatamente le sanzioni nei confronti delle SOA e delle imprese inadempienti.</p>

Dlgs. n. 163/2006 ^[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008 ^[2]	Commento
(omissis)	<p>pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 5.</p> <p>(omissis)</p> <p>9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2010, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2010, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste.</p> <p>(omissis)</p> <p>15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste.</p> <p>(omissis)</p> <p>26-bis. In relazione all'articolo 159, comma 2, fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalità di attuazione possono essere fissati dalle parti nel contratto.</p>	<p>Il comma 9-bis introduce una importante norma per la qualificazione delle imprese. Ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari da parte delle imprese che debbono conseguire la qualificazione per eseguire lavori, il periodo di attività documentabile non sarà più quello degli ultimi cinque anni ma sarà possibile scegliere i migliori cinque anni del decennio antecedente la qualificazione SOA. Tale possibilità viene, però, consentita in regime transitorio sino al 31 dicembre 2010, per far fronte alla crisi attuale del mercato, in particolare per le piccole e medie imprese.</p> <p>Per la dimostrazione del requisito dei lavori in ciascuna categoria, nonché dei c.d. lavori di punta, il periodo documentabile è quello del decennio antecedente la qualificazione stessa.</p> <p>Per gli incarichi di progettazione il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche alle imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia.</p> <p>La norma dispone che i criteri e le modalità del subentro, nel caso di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, possano essere fissati dalle parti nel contratto, fino all'emanazione del previsto decreto ministeriale.</p>
Art. 256 (Disposizioni abrogate)	Art. 256 (Disposizioni abrogate)	

Dlgs. n. 163/2006[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008[2]	Commento
<p>1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati:</p> <p>gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;</p> <p>(omissis)</p> <p>4. Il regolamento di cui all'articolo 5 elenca le norme abrogate, con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti:</p> <p>- gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348; 351; 352; 353; 354; 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;</p>	<p>1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati:</p> <p>gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;</p> <p>(omissis)</p> <p>l'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.</p> <p>(omissis)</p> <p>l'articolo 32, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;</p> <p>(omissis)</p> <p>l'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;</p> <p>l'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;</p> <p>(omissis)</p> <p>4. Il regolamento di cui all'articolo 5 elenca le norme abrogate, con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti:</p> <p>- gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348; della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;</p>	<p>L'elenco delle norme abrogate tiene conto delle norme confluite all'interno del terzo decreto correttivo e di quelle espunte per la soppressione delle relative disposizioni legislative.</p>
<p>Allegato XXI</p> <p>Allegato tecnico di cui all'articolo 164</p> <p>(omissis)</p> <p>28 <i>Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministrazione.</i></p> <p>(omissis)</p> <p>4. Ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il servizio tecnico centrale, è organo di accreditamento delle unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001 ed UNI GEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi di ispezione di Tipo B, sulla base di apposito regolamento</p>	<p>Allegato XXI</p> <p>Allegato tecnico di cui all'articolo 164</p> <p>(omissis)</p> <p>28 <i>Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministrazione.</i></p> <p>(omissis)</p> <p>4. Ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il servizio tecnico centrale, è organo di accreditamento delle unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001 ed UNI GEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi di ispezione di Tipo B, sulla base di apposito regolamento</p>	<p>La novella, sostanzialmente di drafting, sostituisce "gli organismi statali di diritto pubblico" con "le amministrazioni pubbliche" in quanto espressamente richiamate dal successivo comma 5.</p>

Dlgs. n. 163/2006[1]	Modifiche introdotte dal D.Lgs.152/2008[2]	Commento
<p>tecnico predisposto dal Consiglio stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento riconosciuti a livello europeo, emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture. Per le finalità di cui al presente comma gli organismi statali di diritto pubblico possono avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici.</p> <p>5. Per le amministrazioni pubbliche che non si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 4 l'accreditamento dell'organismo di ispezione di Tipo B e l'accertamento del sistema di gestione per la qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001 dovranno essere rilasciati, rispettivamente, da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) e da organismi di certificazione, accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA).</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>37 Le garanzie.</p> <p>1. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dall'attività di propria competenza avente le seguenti caratteristiche e durata:</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>c) tutte le polizze suddette dovranno avere un massimale non inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di dieci milioni di euro;</p>	<p>tecnico predisposto dal Consiglio stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento riconosciuti a livello europeo, emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni pubbliche possono avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici.</p> <p>5. Per le amministrazioni pubbliche che non si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 4 l'accreditamento dell'organismo di ispezione di Tipo B e l'accertamento del sistema di gestione per la qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001 dovranno essere rilasciati, rispettivamente, da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) e da organismi di certificazione, accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA).</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>37 Le garanzie.</p> <p>1. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dall'attività di propria competenza avente le seguenti caratteristiche e durata:</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>c) tutte le polizze suddette dovranno avere un massimale non inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di cinque milioni di euro;</p>	<p>Le modifiche riguardano le polizze. La prima è volta ad uniformare le richieste di garanzia attualmente previste in capo al soggetto della verifica della progettazione a quelle previste per i progettisti, atteso che il concetto di "indennarietà" non è applicabile alle polizze a copertura della responsabilità civile professionale e che, pertanto, la tipologia di polizza richiesta (indennitaria civile per danni a terzi) prevista dalla norma vigente non trova riscontro nei prodotti assicurativi esistenti sul mercato.</p> <p>La seconda modifica riguarda, invece, il massimale delle polizze richieste al soggetto incaricato dell'attività di verifica, che risulta troppo oneroso anche in proporzione a quello previsto per i progettisti, come sostiene la relazione illustrativa. Pertanto, se ne propone una riduzione da 10 a 5 milioni di euro. Infatti, l'art. 111 del Codice, con riferimento alle garanzie che devono prestare i progettisti riporta, per lavori di importo inferiore alla soglia, un massimale non inferiore al 10% cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro e per gli interventi sopra soglia, un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2,5 milioni di euro.</p>

[1] D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*

[2] D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 recante *Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62*

[3] Rispettando la discrezionalità degli Stati membri nell'ambito dei contratti pubblici sotto soglia, la Comunità europea, nella sentenza n. C/412/04 del 21/02/2008 ha richiamato la necessità che l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del titolare del permesso di costruire sia preceduta dalla verifica dell'entità complessiva di tali opere, senza alcuna artificiosa suddivisione per categorie, configurandosi dette opere come un unico progetto generale suddiviso per lotti. Quindi, nel rispetto di tale principio sono state introdotte, in questo comma, anche le opere di urbanizzazione secondaria, oltre che le primarie al fine di consentire celerità e semplificazione nell'ambito degli interventi edilizi di limitata consistenza, in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 380/2001. L'art. 122 mantiene una residua possibilità di esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti di lavori sotto soglia, adeguando il Codice alla sentenza della Corte di giustizia del 15/05/2008, che ha ritenuto illegittima la disciplina italiana dell'esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti sotto soglia unicamente in relazione agli appalti di interesse transfrontaliero. Ciò vale anche per quanto riguarda la modifica apportata all'ultimo comma dell'art.124, in ordine all'esclusione automatica negli appalti di forniture e servizi sotto soglia.